



Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente "disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'approvazione "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, di distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale";

VISTO l'articolo 3, comma 2 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'aggiornamento delle tariffe di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo.

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti;

VISTO, in particolare, l'articolo 29, comma 1 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevede, in funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, la riduzione dei tassi medi di tariffa per le imprese con dipendenti, per un importo pari a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mentre, per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 38/2000, prevede un'ulteriore riduzione dei tassi di premio nel limite massimo di 80 milioni di euro provenienti dalle risorse di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, destinate al settore dell'autotrasporto in conto terzi;





Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 ed, in particolare, l'art. 29, comma 1 bis;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, di nomina del Commissario Straordinario dell'INAIL;

VISTA la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 48 del 04 marzo 2009, concernente "Articolo 29, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, recante: "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti". Riduzione dei tassi medi di tariffa per l'autotrasporto in conto terzi. Voci di tariffa 9121 e 9123, gestione industria, artigianato e terziario".

VISTA la documentazione istruttoria richiamata dalla citata delibera INAIL, ed in particolare, le relazioni tecniche alla stessa allegata ed i documenti richiamati;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso con nota n. 3-4484 del 27 MAR. 2009;

VISTO il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

RYTENUTO di dover procedere alla riduzione dei tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti del settore autotrasporto in conto terzi, anche a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui al citato art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

DECRETA

Art. 1.

E' approvata, per l'anno 2009, la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario come da allegata tabella n. 1. che costituisce parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo pari a 122 milioni di euro.





Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 2

E' approvata, a partire dall'anno 2010, la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario da allegata tabella n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, per un importo pari a 42 milioni di euro annui.

Art. 3

Per l'anno 2009, esclusivamente per il settore autotrasporto, il termine del versamento dei relativi premi è differito al 16 aprile 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

30 MAR. 2009

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO
DELLA SALUTE E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Allegato I

Riduzione dei tassi di tariffa per le voci di tariffa relative all'autotrasporto per il 2009 (80 + 42 mln di euro)

Gestione Industria

9121	Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili). Rimozione e traino di autoveicoli.	55
9123	Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121).	57

Gestione Artigianato

9121	Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili). Rimozione e traino di autoveicoli.	87
9123	Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121). Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; somoggio.	70

Gestione Terziario

9121	Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili). Rimozione e traino di autoveicoli.	72
9123	Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121);	41

Allegato 2

Riduzione strutturale dei tassi di tariffa per le voci di tariffa relative all'autotrasporto dal 2010 (42 mln di euro)

Gestione Industria

9121	Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili). Rimozione e traino di autoveicoli.	115
9123	Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121).	77

Gestione Artigianato

9121	Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili). Rimozione e traino di autoveicoli.	115
9123	Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121). Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; somoggio.	93

Gestione Terziario

9121	Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili). Rimozione e traino di autoveicoli.	98
9123	Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121).	57